

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

IV^a SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

COMUNICATO UFFICIALE N. 284/CGF

(2008/2009)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL

COM. UFF. N. 191/CGF – RIUNIONE DEL 21 MAGGIO 2009

1° Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Serio – Presidente; Prof. Alberto Massera, Avv. Cesare Persichelli – Componenti;
Dott. Carlo Bravi– Rappresentante dell’A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri - Segretario.

- 1) **RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DELLA S.S.C. GIUGLIANO S.R.L. AVVERSO L’OBBLIGO DI CORRISPONDERE AL CALCIATORE POZIELLO GIUSEPPE LA SOMMA DI € 4.300,00 A SEGUITO DI ACCORDO ECONOMICO, EX ART. 94 TER NOIF, RELATIVO ALLA STAGIONE SPORTIVA 2007/2008** (Delibera della Commissione Accordi Economici – Com. Uff. n. 75 del 10.12.2008)

La S.S.C. Giugliano S.r.l., con atto del suo Amministratore unico e Legale rappresentante in data 26.3.2009, ha presentato ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. avverso la delibera n. 28/CAE/08-09 della Commissione Accordi Economici resa pubblica con il Com. Uff. n. 75 del 10.12.2008, con la quale la suddetta Commissione ha stabilito l’obbligo della società stessa di corrispondere al calciatore Giuseppe Poziello la somma di € 4.300,00 a seguito di accordo economico, ex art. 94 ter N.O.I.F., relativo alla Stagione Sportiva 2007/2008.

Nel suo gravame la società ricorrente chiede che venga revocata la delibera in epigrafe, “attesa la palesata nullità della documentazione prodotta” dall’atleta a sostegno della sua richiesta di pagamento di quanto, a dire dello stesso, ancora dovutogli come parte residua dell’accordo economico per l’anno 2007/2008, ovvero che, per la medesima ragione, venga disposta la revisione del giudizio in questione. In particolare, la società motiva la sua domanda per il fatto che tale accordo economico era stato sottoscritto su moduli non conformi a quelli stabiliti dal Comitato Interregionale competente, e quindi da quest’ultimo a suo tempo restituiti alle parti interessate, e per il fatto che il suddetto giudizio si era svolto in contumacia della società, che nel corrispondente periodo temporale era versata in reiterati cambiamenti della propria compagine dirigenziale e non aveva pertanto potuto reperire la documentazione a sostegno delle proprie ragioni.

La Corte ritiene il gravame privo di fondamento. Quale possa essere intesa la domanda presentata nel presente giudizio dalla società ricorrente, in ogni caso l’applicazione dell’invocato art. 39, per quanto qui può rilevare, è dipendente dalla sopravvenienza di fatti o documenti non conosciuti o la cui conoscenza non era stata resa possibile a causa di forza maggiore o per fatto altrui ovvero di documenti di cui è stata accertata la falsità.

Nessuna di queste evenienze ricorre nel presente giudizio, essendo il motivo di ricorso fondato su di una circostanza – la pretesa nullità dell’accordo economico – già nota all’odierna ricorrente e che questa avrebbe potuto ritualmente far valere davanti alla Commissione competente e dovendo d’altro

canto tenersi comunque ben distinta la fattispecie della produzione di documenti (eventualmente) nulli rispetto a quella di documenti falsi.

Per questi motivi, la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. come sopra proposto dalla S.S.C. Giugliano S.r.l. di Giugliano in Campania (Napoli).

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

2) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DELLA S.S.C. GIUGLIANO S.R.L. AVVERSO L'OBBLIGO DI CORRISPONDERE AL CALCIATORE BOEMIO ANTONIO LA SOMMA DI € 8.700,00 A SEGUITO DI ACCORDO ECONOMICO EX ART. 94 TER NOIF, RELATIVO ALLA STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 (Delibera della Commissione Accordi Economici – Com. Uff. n. 75 del 10.12.2008)

La S.S.C. Giugliano S.r.l., con atto del suo Amministratore unico e Legale rappresentante in data 26.3.2009, ha presentato ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. avverso la delibera n. 12/CAE/08-09 della Commissione Accordi Economici resa pubblica con il Com. Uff. n. 75 del 10.12.2008, con la quale la suddetta Commissione ha stabilito l'obbligo della società stessa di corrispondere al calciatore Antonio Boemio la somma di € 8.700,00 a seguito di accordo economico, ex art. 94 ter N.O.I.F., relativo alla Stagione Sportiva 2007/2008.

Nel suo gravame la società ricorrente chiede che venga revocata la delibera in epigrafe, “attesa la palesata nullità della documentazione prodotta” dall'atleta a sostegno della sua richiesta di pagamento di quanto, a dire dello stesso, ancora dovutogli come parte residua dell'accordo economico per l'anno 2007/2008, ovvero che, per la medesima ragione, venga disposta la revisione del giudizio in questione. In particolare, la società motiva la sua domanda per il fatto che tale accordo economico era stato sottoscritto su moduli non conformi a quelli stabiliti dal Comitato Interregionale competente, e quindi da quest'ultimo a suo tempo restituiti alle parti interessate, e per il fatto che il suddetto giudizio si era svolto in contumacia della società, che nel corrispondente periodo temporale era versata in reiterati cambiamenti della propria compagine dirigenziale e non aveva pertanto potuto reperire la documentazione a sostegno delle proprie ragioni.

La Corte ritiene il gravame privo di fondamento. Quale possa essere intesa la domanda presentata nel presente giudizio dalla società ricorrente, in ogni caso l'applicazione dell'invocato art. 39, per quanto qui può rilevare, è dipendente dalla sopravvenienza di fatti o documenti non conosciuti o la cui conoscenza non era stata resa possibile a causa di forza maggiore o per fatto altrui ovvero di documenti di cui è stata accertata la falsità.

Nessuna di queste evenienze ricorre nel presente giudizio, essendo il motivo di ricorso fondato su di una circostanza – la pretesa nullità dell'accordo economico – già nota all'odierna ricorrente e che questa avrebbe potuto ritualmente far valere davanti alla Commissione competente e dovendo d'altro canto tenersi comunque ben distinta la fattispecie della produzione di documenti (eventualmente) nulli rispetto a quella di documenti falsi.

Per questi motivi, la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. come sopra proposto dalla S.S.C. Giugliano S.r.l. di Giugliano in Campania (Napoli).

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

2° Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Serio – Presidente; Dott. Luigi Antonio Esposito, Avv. Cesare Persichelli – Componenti; Dott. Carlo Bravi– Rappresentante dell'A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri - Segretario.

3) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. PROPOSTO DALLA POL. CITTA' DI CANICATTINI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA POL. CITTA' DI

CANICATTINI/FLY VITTORIA DEL 19.4.2009 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 339 del 30.4.2009)

La società Canicattini ricorreva avverso la decisione del Giudice Sportivo (Com. Uff. n. 330 del 23.4.2009), che dichiarava inammissibile il reclamo, con cui si contestava la regolarità della gara Canicattini/Fly Calcio Vittoria del 19.4.2009 ritenuta inficiata da episodi turbolenti, per non aver allegato copia della ricevuta comprovante il contestuale invio del reclamo stesso alla controparte.

Avverso tale decisione ricorreva la Canicattini, deducendo, tra l'altro, che non era prevista alcuna sanzione per la mancata allegazione della ricevuta in questione.

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia (Com. Uff. n. 339 del 30.4.2009) respingeva il reclamo fondando la decisione sugli stessi motivi posti a base della decisione del Giudice Sportivo, facendo anche presente che l'art. 36 punto 7 C.G.S. prevede che in seconda istanza non possono essere sanate irregolarità procedurali sanzionate in primo grado.

Con il presente ricorso la ricorrente chiede la revoca della decisione predetta deducendo in sostanza che l'organo decidente aveva commesso un errore nel dichiarare inammissibile il reclamo.

Il ricorso va dichiarato inammissibile poiché non sussistono i presupposti previsti dall'art. 39 C.G.S.. In particolare la reclamante deduce delle censure avverso la decisione della Commissione Disciplinare senza indicare elementi nuovi e successivi alla decisione stessa da utilizzare per la revocazione. Infatti la ricorrente già si è lamentata in primo ed in secondo grado dell'errata valutazione fatta dagli organi decidenti circa la mancata allegazione della ricevuta in questione.

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. come sopra proposto dalla Pol. Città di Canicattini di Canicattini Bagni (Siracusa).

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

4) RICORSO DELL'A.C.F. TORINO AVVERSO LA SANZIONE LE SANZIONI:

- **INIBIZIONE PER MESI 6 AL SIG. SALERNO ROBERTO, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELL'A.C.F. TORINO;**
- **PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA ALLA RECLAMANTE, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 C.G.S., 94 TER NOIF E 4, COMMA 1 C.G.S. – (nota 6157/922pf08-09AM/ma del 7.4.2009) – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 86/CDN del 4.5.2009)**

La Commissione Disciplinare Nazionale, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 86/CDN del 4.5.2009 ha inflitto, seguito deferimento del Procuratore Federale, le sanzioni:

- dell'inibizione per mesi 6 al signor Salerno Roberto;
- della penalizzazione di punti 1 in classifica alla reclamante.

Tale decisione veniva assunta nei confronti del signor Salerno per la violazione degli artt. 1, comma 1 C.G.S. (principi di lealtà, correttezza e probità sportiva) e 94 ter, comma 11 N.O.I.F. (per non aver provveduto entro i termini di rito al pagamento delle somme accertate della calciatrice Alessia D'ancona; nei confronti della società A.C.F. Torino per l'art. 94 ter, comma 1 N.O.I.F. e 4, comma 1 C.G.S. a titolo di responsabilità diretta per le violazioni addebitate al proprio presidente.

Avverso tale provvedimento la società A.C.F. Torino ha preannunziato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 7.5.2009, formulando contestuale richiesta degli "Atti Ufficiali".

Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, il ricorrente, con nota trasmessa l'11.5.2009, inoltrava formale rinuncia all'azione.

La Corte premesso che ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciare prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, quest'ultime escludibili nel caso di

specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dall'A.C.F. Torino di Venaria (Torino), dichiara estinto il procedimento.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Serio

Publicato in Roma il 20 Luglio 2009

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete